

N. R.G. 136/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato *ex art. 429 comma 1 c.p.c.* la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza,

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. **136/2022** promossa da:

MARTA SARAGONI (C.F. SRGMRT59M55D704O), con il patrocinio dell'avv.
BOLOGNESI ARNALDO, elettivamente domiciliato in VIA O. FABBRETTI N. 1
FORLÌ presso il difensore avv. BOLOGNESI ARNALDO

RICORRENTE

contro

INPS (C.F. 02121151001), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv.
CIARELLI ANNA PAOLA (CRLNPL71H61E435T) VIALE DELLA LIBERTÀ 48
C/O AVVOCATURA INPS FORLÌ, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA
LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLÌ presso il difensore avv. VESTINI
RENATO

RESISTENTE

letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

o s s e r v a

Saragoni Marta ha chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a vedersi riliquidata la pensione di VO in ragione della valorizzazione del semestre dal 1/08/1978 – 31/01/1979 nella misura di cui alle agevolazioni L. 285/1977; in via subordinata ha chiesto di essere autorizzata a costituire una rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 L. n.1338/1962 in relazione ai contributi omessi per il periodo 01/08/1978 - 31/01/1979. Secondo quanto dedotto dalla ricorrente, dall'estratto contributivo previdenziale non risulterebbero le contribuzioni per il periodo 01/08/1978 - 31/01/1979 (mesi 6), ossia il primo semestre svolto dalla predetta quale lavoratrice assunta a tempo indeterminato alle dipendenze della ditta Stradaoli Floriana, a seguito del periodo di apprendistato. Inps si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare la carenza di interesse ad agire della ricorrente, l'inammissibilità della domanda svolta dalla lavoratrice in luogo del datore di lavoro e la irregolarità del contraddittorio per non essere stato quest'ultimo convenuto in giudizio, nonché, nel merito, la prescrizione del diritto previdenziale azionato dalla ricorrente.

La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza odierna del 17.01.2024 è stata posta in decisione con motivazione contestuale.

Il ricorso, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, non può trovare accoglimento essendo prescritto il diritto azionato dalla ricorrente, richiamandosi sul punto, ex art. 118 disp. att. c.p.c., quanto già espresso in caso analogo dal Tribunale di Velletri nella decisione 278/2023 che di seguito si riporta.

“Occorre ricordare che l'art. 2116, co. 1, c.c. prevede il principio generale secondo cui il lavoratore ha diritto ad ottenere l'erogazione delle prestazioni previdenziali anche nei casi in cui il datore di lavoro

non abbia versato regolarmente i relativi contributi all'Istituto competente.

Il comma 2 della medesima disposizione stabilisce, inoltre, che nei casi in cui la legislazione speciale preveda deroghe al predetto principio generale — cioè ipotesi in cui il lavoratore, in caso di omesso o incompleto o irregolare versamento dei contributi da parte del suo datore di lavoro, non abbia diritto in tutto o in parte all'erogazione delle prestazioni previdenziali dall'Istituto competente — il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno cagionato in tal modo al lavoratore.

Il principio generale di cui all'art. 2116, co. 1, c.c. è stato attuato dall'art. 40 della L. n. 153/1969 e dall'art. 23-ter del D.L. n. 267/1972, i quali hanno modificato l'art. 27 del R.D.L. n. 636/1939; quest'ultima disposizione ora dispone, al comma 2, che “Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione [...]. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe” e, al comma 3, che “i periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni”.

L'art. 55 del R.D.L. n. 1825/1935 stabilisce che, dopo il decorso del termine di prescrizione del diritto dell'Istituto previdenziale ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro o dal lavoratore, non è ammesso il pagamento spontaneo tardivo da parte del soggetto obbligato: ciò costituisce un corollario del principio secondo cui “nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto dalla legge alla disponibilità delle parti, per cui deve escludersi la esistenza di un diritto soggettivo dei datori di lavoro e degli assicurati a versare i contributi previdenziali prescritti” (Cass. n. 6340 del 24/03/ 2005; Cass. n. 23116 del 10/12/2004; Cass. n. 301 dell'11/01/2001; Cass. n. 11140 del 16/08/2001; Cass. n. 330 del 12/01/2002), il quale principio comporta altresì che la prescrizione dei contributi è irrinunciabile sia dal debitore (datore di lavoro) che dal creditore (Istituto previdenziale), che il contributo eventualmente versato dal primo dopo il compimento della prescrizione è irricevibile da parte del secondo e che deve ritenersi nullo ex art. 2936 c.c. ogni patto contrario eventualmente intercorso tra datore di lavoro e Istituto previdenziale.

Deriva da ciò, inoltre, che i contributi previdenziali prescritti e pagati tardivamente dal datore di lavoro all'Istituto previdenziale vanno restituiti a cura di quest'ultimo (in tal senso vd. Circolare INPS del 13 ottobre 1995, n. 262, punto 1.2).

Il termine di prescrizione dei crediti contributivi facenti capo all'Istituto previdenziale – attualmente previsto dall'art. 3 della L. n. 335/1995 (che ha modificato l'art. 41 della L. n. 153/1969, il quale, a sua volta, aveva innovato la previsione di cui all'art. 55, co. 1, del R.D.L. n. 1825/1935) – è di 5 anni, decorrenti dal giorno in cui i singoli contributi avrebbero dovuto essere versati (il quale giorno è previsto dalla normativa relativa alle singole tipologie di contributi ed è fissato, a seconda dei casi, in riferimento al singolo mese di riferimento, o al trimestre, ecc...): ad oggi sussiste, invece, un termine di prescrizione decennale nel (solo) caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, ai sensi dell'art. 3, co. 9, lett. a, II periodo, della L. n. 335/1995 (Cass. n. 9962 del 12/05/2005; Cass. n. 1372 del 29/01/2003; Cass. n. 4606/2004; Cass. n. 6173 del 7/03/2008; vd, Circ. INPS n. 31 del 2/03/2012), purché tale denuncia sia effettuata entro il termine di prescrizione quinquennale dei singoli contributi previdenziali omessi per i quali il denunciante chiede il recupero (Cass. n. 5811 del 10/03/2010) e senza che occorra comunicare tale denuncia anche al datore di lavoro (Cass. civ. sez. lav. 5/03/2009 n. 5320; Cass. n. 1372/2003, cit.).

Il combinato disposto dell'art. 27 del R.D.L. n. 636/1939 e s.m.i. e dell'art. 3 della L. n. 335/1995 costituisce una evidente deroga al principio generale di cui all'art. 2116, co. 1, c.c., comportando che, in caso di prescrizione di crediti previdenziali insoddisfatti, il lavoratore o non ha diritto alla prestazione previdenziale o ha diritto a una prestazione previdenziale di importo più basso rispetto a quella che gli sarebbe spettato se il datore di lavoro avesse regolarmente versato tutti i contributi dovuti all'Istituto previdenziale.

In altri termini, il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali (di cui all'art. 2116 c.c.) opera limitatamente ai crediti previdenziali non prescritti, per i quali l'Istituto previdenziale opera un accreditamento figurativo in favore del lavoratore, indipendentemente dal successivo effettivo recupero dei contributi nei confronti del datore di lavoro inadempiente.

In forza dell'art. 2116, co. 2, c.c., il datore di lavoro resta comunque responsabile nei confronti del

lavoratore, dopo il decorso del termine di prescrizione dei crediti contributivi vantati dall'Istituto previdenziale, per il danno arrecato al lavoratore medesimo: quest'ultimo può agire avverso il datore di lavoro per ottenere risarcimento dei danni derivati dall'omissione contributiva, facendo valere il proprio diritto alla (integrità della) posizione contributiva, entro 10 anni decorrenti dal giorno in cui l'Istituto previdenziale ha rifiutato in tutto o in parte la pensione (vd. Cass. 4/06/1988, n. 3790; Cass. civ. sez. lav. 20/01/2016, n. 983; Cass. 11/09/2013, n. 20827).

A temperamento del limite di cui all'art. 55 del R.D.L. n. 1825/1935 – che, come detto, preclude il pagamento tardivo di crediti previdenziali prescritti – il datore di lavoro può chiedere all'I.N.P.S. di costituire, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 1338/1962, una rendita vitalizia reversibile e integrativa in favore del lavoratore (e a carico del datore di lavoro richiedente), di valore pari all'intera pensione o al maggiore importo di pensione che sarebbero spettati al lavoratore in caso di esatto adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro: in tale ipotesi quest'ultimo deve pagare a I.N.P.S. un capitale corrispondente alla c.d. “riserva matematica”.

Il lavoratore può anche presentare personalmente tale richiesta ad I.N.P.S., pagando la predetta “riserva matematica”: in questo caso è salvo il diritto al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro, per una misura corrispondente al capitale versato dal lavoratore a I.N.P.S. (Cass. civ. Sez. lav. 14/02/2014).

Va però precisato, a tale proposito, che, secondo il diritto vivente, è inammissibile la domanda di costituzione di rendita vitalizia proposta direttamente dal lavoratore, in sostituzione del datore di lavoro, nei confronti dell'ente previdenziale, a meno che il lavoratore non abbia dato la prova di aver precedentemente e vanamente richiesto la costituzione della rendita al datore di lavoro (quale soggetto originariamente tenuto al versamento dei contributi), e dell'impossibilità della costituzione della predetta rendita da parte del datore di lavoro (ex multis Cassazione civile sez. lav., 27/06/2008, n.17750; Cassazione civile sez. lav., 27/06/2008, n.17751; Cassazione civile sez. lav., 15/05/2004, n.9305): nel dettaglio, “L'art. 13, comma 5 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 dispone che “il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno,

a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente". Presupposto perché il lavoratore sia legittimato ad avanzare domanda nei riguardi dell'I.N.P.S. è quindi l'impossibilità di ottenere la costituzione della rendita da parte del datore di lavoro. La lettera della legge è chiarissima e del tutto condivisibile risulta l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale, conforme tra l'altro alle due sentenze, n. 2867/1980 e 1897/1988 di questa Corte Suprema, puntualmente citate nella decisione impugnata" (Cassazione civile sez. lav., 15/05/2004, n.9305).

Il diritto del lavoratore di chiedere la costituzione della predetta rendita vitalizia è assoggettato, tuttavia, al termine ordinario di prescrizione (decennale), decorso il quale esso si estingue in conformità alle regole generali vigenti in materia: nel dettaglio, la giurisprudenza ha chiarito che "Il diritto del lavoratore alla costituzione, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all'art. 13, della l. n. 1338 del 1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva" (Cassazione civile, SS.UU., 14/09/2017, n. 21302)."

Sulla base della succitata normativa e dell'interpretazione dalla stessa resa dalla giurisprudenza di legittimità, deve dunque darsi atto, da un lato, che i contributi omessi in relazione al periodo dal 1978 al 1979 risultano interamente e definitivamente prescritti nel 1989 (trovando applicazione, in concreto, la disciplina previgente rispetto all'art. 3 della L. n. 335/1995, e, dunque, il termine decennale di prescrizione ex art. 41 della L. n. 153/1969 in luogo di quello quinquennale di cui all'art. 3 della L. n. 335/1995); dall'altro che il diritto alla costituzione della rendita vitalizia in riferimento a tali contributi risulta anch'esso estinto per prescrizione decennale nel 1999, a prescindere dalla conoscenza o meno, da parte del lavoratore, dell'esistenza dell'omissione contributiva addebitabile al datore di lavoro (Cassazione civile, SS.UU., n. 21302/2017, cit.).

Va dunque dichiarata l'estinzione del predetto diritto, per intervenuta prescrizione

ordinaria dello stesso.

La particolarità della questione trattata e l'esistenza di contrasti giurisprudenziali consentono la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) compensa interamente le spese di lite.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Forlì, il 17/01/2024

Il Giudice

- Dott.ssa Agnese Cicchetti -